IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

## COMMISSIONE VII

# **DIFESA**

### LXXXVII.

# SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Trattenimento in servizio, a domanda, de- gli ufficiali di complemento dell'Eser- cito, della Marina e dell'Aeronautica (4973);	
CATELLA: Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza per i militari delle categorie in congedo delle Forze armate (1808);	
Lenoci ed altri: Norme per il tratta- mento in servizio degli ufficiali di complemento con 10 o 7 anni di ser- vizio attivo dell'Arma aeronautica (1885);	
Leone Raffaele ed altri: Norme per la sistemazione del personale delle categorie in congedo dell'Aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari (Urgenza) (1905);	
LORETI ed altri: Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico-commissariato-amministrazione fino al compimento del limite di età nel grado da essi con-	

seguito (2299);

	PAG.
RADI ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento ed i sottuf- ficiali delle categorie del congedo che abbiano prestato servizio militare du- rante la guerra 1940-45 trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze ar-	
mate dello Stato per esigenze di carattere speciale (3336)	778
Presidente	778
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riapertura dei termini per il riconosci- mento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di deco- razioni al valore militare (4958).	778
Presidente	780
BOLDRINI	779
CORONA GIACOMO, Relatore 778,	779
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per la difesa	779
Votazione segreta:	
Presidente	780

#### La seduta comincia alle 11.

DI BENEDETTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(E \ approvato).$ 

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4973); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Catella: Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza per i militari delle categorie in congedo delle forze armate (1808); Lenoci ed altri: Norme per il trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento con 10 o 7 anni di servizio attivo dell'Arma aeronautica (1885); Leone Raffaele ed altri: Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari (Urgenza) (1905); Loreti ed altri: Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dei serautomobilistico-commissariato-amministrazione fino al compimento del limite di età nel grado da essi conseguito (2299); Radi ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato per esigenze di carattere speciale (3336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ». Comunico che sono state trasferite alla sede legislativa ed abbinate le proposte di legge di iniziativa dei deputati Catella: « Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza per i militari delle categorie in congedo delle Forze armate »; Lenoci, Abate, Baldani Guerra, Bertoldi, Colombo Renato, Di Nardo, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Guerrini Giorgio, Lauricella, Lezzi, Loreti, Servadei, Venturini: « Norme per il trattamento in servizio degli ufficiali di complemento con 10 o 7 anni di servizio attivo nell'Arma Aeronautica»; Leone Raffaele, Rampa, Forlani, Natali: «Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'Aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari »; Loreti, Abate, Lenoci, Usvardi, Landi: « Trattenimento in servizio degli ufficiali

di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione, fino al compimento del limite di età nel grado da essi conseguito»; Radi, Fusaro, Romanato, Russo Spena: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze Armate dello Stato per esigenze di carattere, speciale».

Comunico che il parere della V Commissione bilancio sul disegno di legge è pervenuto ed è favorevole. A questo punto, come è noto, noi ci troviamo con gli articoli del disegno di legge già approvati nella seduta precedente e con il parere favorevole della V Commissione sempre sul disegno di legge. D'altra parte il Governo, nel procedere alla redazione del provvedimento di sua iniziativa, ha tenuto ampiamente conto di tutte le proposte d'iniziativa parlamentare che abbiamo provveduto, per regolarità procedurale, a richiedere in sede legislativa e ad abbinare al disegno di legge. Se non vi sono, dunque, obiezioni può rimanere stabilito che procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sul quale, sia in sede di Comitato ristretto che in Commissione, v'è stata la convergenza unanime dei gruppi.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà, pertanto, votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare (4958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare ».

L'onorevole Corona Giacomo ha facoltà di svolgere la relazione.

CORONA GIACOMO, Relatore. Desidero esprimere parere favorevole al disegno di legge e ringraziare il Governo per aver avuto la sensibilità di andare incontro alle aspirazioni di queste categorie di combattenti.

Vorrei un chiarimento a proposito del primo comma dell'articolo 1, là dove si fa riferimento ai cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia ed a quelli che fecero parte della divisione partigiana « PasuIV LEGISLATURA - SETTIMA COMMISSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

bio » già operante nel Veneto. Vorrei ricordare che tutti coloro che fecero parte della divisione Gorizia, la cui attività operativa ebbe ufficialmente inizio dopo il termine delle ostilità, combatterono dapprima contro i nazifascisti ed i cetnici e successivamente in difesa della integrità territoriale e della italianità della città di Gorizia.

Inoltre nella divisione « Gorizia » vi furono cittadini italiani che svolsero attività di
guerra senza essere residenti nelle zone di
Trieste e di Gorizia. Poiché temo che questi
ex combattenti possano rimanere esclusi dai
benefici della legge, vorrei proporre che all'articolo 1, al primo comma, si sostituissero
le parole « divisione partigiana " Pasubio " »
con le parole « divisione " Gorizia " e " Pasubio " ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge, che è stato presentato per l'interessamento delle associazioni partigiane.

Circa l'emendamento proposto dal Relatore, devo osservare che il disegno di legge in esame si inquadra nei limiti temporali stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che regola tutti i movimenti partigiani. La legge n. 518, infatti, prevede un riconoscimento per tutti coloro che hanno combattuto dall'8 settembre alla insurrezione nazionale e non prevede riconoscimenti per coloro che hanno operato dopo l'insurrezione stessa. Nella legge n. 518, si precisa: « Sono riconosciuti partigiani combattenti coloro i quali hanno combattuto in Italia o all'estero dall'8 settembre 1943 alla fine della guerra». Il caso della divisione partigiana « Gorizia » è a parte e non so come possa essere inquadrato nel provvedimento in discussione, che, ripeto, è strettamente collegato alla legge 518, e pertanto l'inserimento della divisione « Gorizia » rappresenterebbe un elemento contraddittorio.

CORONA GIACOMO, Relatore. Non mi pare che il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, possa costituire un ostacolo all'inserimento nel disegno di legge dei partigiani che combatterono nella divisione « Gorizia » dopo il termine ufficiale delle ostilità. Potremmo trattare a parte il caso della divisione « Gorizia », fuori dai limiti temporali della legge n. 518.

BOLDRINI. La riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani avviene in riferimento alla legge n. 518 ritengo che per includere nel provvedimento la divisione « Gorizia » occorra un disegno di legge a parte, in quanto l'emendamento proposto dal Relatore potrebbe dar adito a rilievi da parte della Corte dei conti.

CORONA GIACOMO, Relatore. Il mio rilievo è stato determinato dalla constatazione che il disegno di legge in esame esclude ancora una volta i valorosi della divisione « Gorizia » dal riconoscimento di combattenti partigiani. Ho ritenuto pertanto che fosse possibile introdurre nel provvedimento l'estensione dei beneficì a tutti i combattenti della divisione « Gorizia ».

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anch'io mi sono accorto che dal riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, previsto dal disegno di legge, rimanevano esclusi gli appartenenti alla divisione « Gorizia », la cui attività bellica iniziò con la fine della guerra. Mi è stato obiettato, tuttavia, che all'epoca in cui la divisione « Gorizia » cominciò ad operare non vi era più lo stato di guerra, ma questo è uno stato di fatto oltre che uno stato giuridico.

BOLDRINI. La richiesta del Relatore va al di là dei limiti del provvedimento, che è stato concordato da tutte le associazioni partigiane, che hanno studiato il problema nell'ambito e nel clima del comitato ventennale. Il riconoscimento dei partigiani arriva fino al maggio del 1945. Se dopo tale data vi sono state formazioni che per ragioni diverse hanno continuato a combattere, occorre per esse una legge a parte.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Già in sede di esame della proposta di legge Zucalli, il Governo illustrò le difficoltà che si frapponevano sul piano giuridico alla riapertura dei termini per gli appartenenti alla divisione « Gorizia ».

Tuttavia vorrei riservarmi di dare un parere più preciso in ordine alla proposta del Relatore sulla base della documentazione esistente presso lo Stato maggiore della difesa.

In occasione della celebrazione del ventennale della Resistenza, un'apposita delegazione, presieduta dal Presidente del Consiglio, onorevole Moro, ha studiato il problema della riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare.

Se, comunque, si intende inserire al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge la estensione dei benefici anche ai partigiani che combatterono nella divisione « Gorizia », si IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

rende peraltro opportuno che io consulti il Ministero della difesa, soprattutto lo Stato maggiore, al fine di accertare la esistenza o meno di quei presupposti previsti dalle associazioni partigiane.

Non vorrei, comunque, che si addebitasse al Governo la volontà di ritardare l'ulteriore corso di questo provvedimento, che è stato predisposto dal Governo, attraverso l'interessamento delle associazioni partigiane. Non vorrei che l'eventualità della presentazione di un emendamento, non ancora perfezionato dal punto di vista tecnico-formale, potesse bloccare un disegno di legge, che il Governo e la Commissione desiderano sia approvato al più presto in questo ultimo scorcio di legislatura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di comple-

mento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (4973):

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4973, risultano assorbite le proposte di legge Catella n. 1808, Lenoci ed altri n. 1885, Leone Raffaele ed altri n. 1905, Loreti ed altri n. 2299 e Radi ed altri n. 3336.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, De Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Sinesio, Valeggiani, Venturini, Villa.

#### La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO, SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO